

**ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE PER LA COSTITUZIONE DI UN
FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE TERRITORIALE
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLA COOPERAZIONE TRENTEINA**

A Trento, presso la sede della Federazione trentina della Cooperazione, in data 29 ottobre 2013,

Tra

- **Federazione trentina della Cooperazione**, rappresentata dal Presidente Diego Schelfi e dal Consigliere delegato alle relazioni sindacali Michele Odorizzi,


e

- **CGIL del Trentino**, rappresentata dal Segretario provinciale Paolo Burli,
 - **CISL del Trentino**, rappresentata dal Segretario provinciale Lorenzo Pomini,
 - **UIL del Trentino**, rappresentata dal Segretario provinciale Walter Alotti,
-
- Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (c.d. Legge Fornero), con il quale il legislatore "al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti", ha rinviato alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la stipula di "accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria";
 - Vista la norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al decreto legislativo 5 marzo 2013 n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
 - Vista la legge provinciale n. 19 del 16 giugno 1983 (e successive modifiche e integrazioni) "Legge provinciale sul lavoro",

Le parti convengono:

1. Costituzione del Fondo

la costituzione entro il 31 dicembre 2013 di un Fondo di solidarietà bilaterale territoriale per i lavoratori che operano nella Provincia autonoma di Trento alle dipendenze delle imprese che fanno riferimento al sistema di rappresentanza della



Cooperazione Trentina, nei settori di attività non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Il predetto Fondo viene di seguito denominato in forma abbreviata "Fondo".

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 92/2012, il Fondo sarà istituito presso l'Inps, con particolare riferimento alla sede provinciale INPS di Trento.

2. Scopo del Fondo e suo ambito di applicazione

Scopo del Fondo, che non ha fini di lucro, sarà assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti cooperativi e imprese così come individuati nel precedente punto 1., non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o nei quali non siano già operativi fondi di solidarietà bilaterali a livello nazionale, come previsto nel settore del credito cooperativo. Ai medesimi lavoratori sarà garantita, in particolare, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Con successivo accordo collettivo di dettaglio potranno essere definite prestazioni aggiuntive del Fondo orientate a perseguire le ulteriori finalità di cui al comma 11 dell'articolo 3 sopra citato.

L'operatività del Fondo si rivolgerà alle imprese, non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, che occupano mediamente (con riferimento ai criteri di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 92/2012) più di 15 dipendenti e/o soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato ovvero un numero di lavoratori inferiore a 16.

3. Finanziamento del Fondo

Il Fondo sarà finanziato con contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e potrà prevedere le forme di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 13, della Legge n. 92/2012.

Le condizioni e le modalità saranno definite con successivo accordo collettivo di dettaglio, anche tenuto conto della diversa dimensione occupazionale dei datori di lavoro.

L'accordo collettivo suddetto potrà articolare l'entità delle aliquote contributive in misura differente per i singoli comparti cooperativi.

Per le imprese che ricadono nell'obbligo d'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 3 della legge n. 92/2012, in caso di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 dell'articolo 3 della legge n. 92/2012 la contribuzione al Fondo si dovrà allineare alle aliquote di contribuzione ivi stabilite.

4. Esclusione dell'operatività del Fondo di solidarietà residuale

Le parti firmatarie si danno reciprocamente atto che il presente accordo collettivo intende esaudire la condizione prevista dall'articolo 3, comma 4, della legge Fornero, escludendo, per le imprese di cui al punto 1. del presente accordo coperte dall'ambito di operatività del Fondo, l'intervento del Fondo di solidarietà residuale di cui all'articolo 3, comma 19, della stessa legge a far data dalla decorrenza del Fondo previsto da questo accordo.


5. Impegni delle parti per la sottoscrizione dell'accordo collettivo di dettaglio

Le parti si impegnano a realizzare le azioni e le iniziative utili a consentire la sottoscrizione dell'accordo collettivo di dettaglio entro il 15 dicembre 2013, coinvolgendo in particolare l'organo generale di confronto bilaterale tra le parti firmatarie.

Trento, 29 ottobre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE



OO.SS. PROVINCIALI:

CGIL DEL TARENTINO



CISL DEL TARENTINO



UIL DEL TARENTINO

